



# COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova  
**Settore 7 - Sicurezza e viabilità**  
**Pianificazione di protezione civile**

## ORDINANZA

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>7</b>	<b>10/01/2023</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI E/O PROPRIETARI/GESTORI DI EDIFICI RICOMPRESI NELLE AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE E FRANA NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE – NORME COMPORTAMENTALI E DI AUTOPROTEZIONE</b>
-----------------	--

## IL SINDACO

### PREMESSO

- che le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1489/2011 e n. 59/2015 hanno disposto, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, indirizzi e misure di protezione civile ai fini della tutela dai rischi di inondazione presenti sul territorio, tra i quali la limitazione o l'interdizione di permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento contestualmente alla diramazione di stati di allerta meteo e la verifica della predisposizione di idonei piani di evacuazione e messa in sicurezza degli edifici relativi agli immobili destinati ad uso commerciale o ricreativo, agli impianti sportivi e ad altri locali aperti al pubblico;
- che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1116 del 23/12/2020 approva il “Libro blu 2020 – Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di protezione civile”;
- che il Comune di Chiavari ha acquisito lo studio di progettazione definitiva degli “interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Rupinaro” il quale descrive lo stato degli argini del Torrente Rupinaro e la conseguente necessità di provvedere ad azioni di tutela della sicurezza della popolazione in attesa che vengano completati gli interventi strutturali previsti;
- che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto UTG di Genova;

### VISTI

- l'art. 108, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

- la Legge Regionale 9/2000 che adegua la disciplina e l'attribuzione agli Enti Locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio; in particolare l'art. 6 prevede che ai Comuni spetti la competenza di fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe dei piani di emergenza con i mezzi ritenuti più idonei nonché attivare opportuni sistemi di allerta;
- l'art. 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- il piano di emergenza comunale, con particolare riferimento alle "Procedure operative di Protezione Civile-stralcio rischi da fenomeni meteo"

#### CONSIDERATO

- che le aree a rischio inondazione, come definito dal vigente Piano Comunale di Emergenza – stralcio per il Rischio Meteo-Idrogeologico, sono rappresentate dalle cartografie denominate "carta delle fasce di inondabilità" dei vigenti Piani di Bacino;
- le aree a rischio frana rappresentate nelle cartografie dei vigenti Piani di Bacino;

#### RITENUTO

- opportuno mantenere e sviluppare un alto livello di informazione alla cittadinanza, rafforzando la consapevolezza dei residenti e/o di coloro che occupano a qualunque titolo edifici ricadenti nelle aree potenzialmente esposte a rischio inondazione e frana, tramite una consapevole e partecipata conoscenza dei comportamenti da tenersi in occasione di eventi calamitosi;

#### CONSIDERATO CHE

- il Codice Civile disciplina agli artt. 1129 e seguenti la figura dell'amministratore di condominio, individuandone le attribuzioni ed i relativi poteri, in particolare l'art. 1131 prevede che i provvedimenti dell'autorità amministrativa devono essere notificati all'amministratore quale rappresentante dei condomini e "qualora il provvedimento abbia contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'Amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini";
- che il Codice di Procedura Civile all'art. 150 consente, "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti", la notificazione per pubblici proclami;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

Relativamente gli edifici ubicati nelle aree a rischio inondazione e frana:

- agli amministratori di condominio:
  - o di verificare, periodicamente ed almeno una volta l'anno, sulle cartografie delle aree a rischio inondazione e frana, ovvero almeno rispettivamente "carta delle fasce di inondabilità" e "carta della franosità reale" dei vigenti Piani di Bacino, l'ubicazione degli edifici amministrati;
  - o di predisporre ai sensi di legge idonei piani di emergenza e messa in sicurezza degli edifici relativamente agli immobili destinati ad uso sportivo, commerciale o ricreativo e altri locali aperti al pubblico;
  - o di rendere disponibili agli occupanti, periodicamente ed almeno una volta l'anno nei modi più efficaci ed efficienti, le informazioni del rischio a cui sono esposti e dei comportamenti di autoprotezione da adottare (tramite la diffusione dell'Allegato A);
  - o di conservare ai sensi di legge la documentazione attestante la diffusione dell'Allegato A;
- ai proprietari di edifici:
  - o di verificare, periodicamente ed almeno una volta l'anno, sulle cartografie delle aree a rischio inondazione e frana, ovvero rispettivamente "carta delle fasce di inondabilità" e "carta della franosità reale" dei vigenti Piani di Bacino, l'ubicazione degli edifici amministrati;
  - o predisporre ai sensi di legge idonei piani di emergenza e messa in sicurezza degli edifici relativamente agli immobili destinati ad uso sportivo, commerciale o ricreativo e altri locali aperti al pubblico;
  - o di rendere disponibili agli occupanti, periodicamente ed almeno una volta l'anno nei modi più efficaci ed efficienti, le informazioni del rischio a cui sono esposti e dei comportamenti di autoprotezione da adottare (tramite la diffusione dell'Allegato A);
  - o di conservare ai sensi di legge, la documentazione attestante la diffusione dell'Allegato A;
- ai gestori e/o datori di lavoro delle attività economiche di qualsiasi tipo, sportive, ludiche o ricreative ed altri locali aperti al pubblico:
  - o di predisporre ai sensi di legge idonei piani di evacuazione e/o messa in sicurezza degli edifici, nonché indicazioni circa le vie di fuga sicure dalle zone indonabili o a rischio frana in considerazione della valutazione dei rischi effettuata;
  - o l'adeguamento, ai sensi di legge, dei Piani Interni d'Emergenza delle attività previa valutazione effettuata nei D.V.R., considerando uno scenario per i rischi connessi ai fenomeni meteo e di rendere disponibili le informazioni relative le norme di autoprotezione;
- a tutti i soggetti di prevedere l'osservanza delle norme comportamentali di autoprotezione durante i periodi di vigenza degli avvisi meteo e degli stati di Allerta Gialla, Arancione e Rossa Meteorologica, emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile (ALLEGATO A);

## MANDA

- all' Ufficio Protezione Civile del Comune di Chiavari per l'elaborazione dell'informativa sui comportamenti di autoprotezione da adottare;
- all'Ufficio Stampa del Comune di Chiavari affinché sia data la massima diffusione del presente provvedimento per mezzo di notifica per pubblico proclama, nei modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati;
- all'Ufficio Patrimonio del Comune di Chiavari per gli adempimenti che riguardano gli edifici ad uso abitativo di proprietà comunale ubicati nelle aree a rischio inondazione e frana;
- agli ulteriori Uffici Comunali per quanto di competenza;
- alle Associazioni che riuniscono gli amministratori condominiali ed i proprietari di case per la massima diffusione del provvedimento ai soggetti interessati;
- alla Prefettura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Corpo di Polizia Municipale di Chiavari, al

Commissariato di Chiavari, al Comando Compagnia Carabinieri di Chiavari, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari e all'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari per quanto di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Sindaco

FEDERICO MESSUTI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i